



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR,  
MINUTO, MASINI e SERAFINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019**

Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di termine per l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore nonché di distribuzione indiretta di utili

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 6 giugno 2016, n. 106 – recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale – definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

A luglio 2017, con l’approvazione del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stata introdotta la possibilità per il Governo di correggere e integrare il codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 agosto 2018.

Durante quell’arco di tempo i Ministeri competenti avrebbero dovuto preparare e presentare in Parlamento una quarantina di decreti attuativi necessari a rendere operativo il codice del Terzo settore. I decreti riguardavano questioni molto importanti e delicate: l’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); le linee guida per l’aggiornamento degli statuti; la definizione precisa di attività non commerciali e di attività commerciali.

Inoltre, il Governo avrebbe dovuto chiedere all’Unione europea l’autorizzazione ad applicare il nuovo regime fiscale sancito dal codice del Terzo settore.

A poco più di un anno dall’entrata in vigore del codice del Terzo settore e nonostante buona parte delle sue norme non siano ancora applicabili, mancando ancora,

tra le altre cose, il RUNTS, il Parlamento ha approvato il decreto correttivo al codice, il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, recante: codice del Terzo settore). Quest’ultimo, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, pur senza recare uno stravolgimento della normativa prevista dal codice del Terzo settore, comporta una serie di modifiche, più o meno rilevanti. Tra le principali novità introdotte si segnala il termine per adeguare gli statuti al codice del Terzo settore. Tale termine viene prorogato da diciotto mesi a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017, passando così dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019.

Le proroga del decreto n. 105 del 2018 ha spostato in avanti di sei mesi il termine entro il quale ONLUS, Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) possono modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del Terzo settore con maggioranze semplici. Almeno per quanto riguarda le APS e le ODV (le ONLUS perderanno tale qualificazione e dovranno scegliere la loro nuova veste giuridica in un diverso ente del Terzo settore), il transito nel RUNTS potrebbe arrivare già entro l’anno. Infatti, il RUNTS, in relazione all’accordo Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Unioncamere potrebbe subire una notevole accelerazione ed accogliere almeno gli enti di diritto di cui sopra già nel corso del 2019. Tuttavia, sei mesi di tempo in più per aggiornare e adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore alla nuova disciplina potrebbe essere un bene se a breve venissero pubblicate le linee guida per

effettuare questi aggiornamenti, diversamente ci ritroveremo tra sei mesi ancora a chiederci se e cosa scrivere nei documenti.

Il presente disegno di legge è composto di due articoli: l'articolo 1 ha l'obiettivo di prorogare fino al 30 giugno 2020 il termine entro il quale rendere operativo il RUTS; l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del codice di cui decreto legislativo n. 117 del 2017. Il comma 3 dell'articolo 8 del citato codice individua alcune fattispecie che costituiscono « in ogni caso » una distribuzione indiretta non consentita, come ad esempio la corre-

sponsione ad amministratori, a sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e in ogni caso non superiori ad euro ottantamila annui. L'articolo introdotto dal presente disegno di legge mira a modificare la lettera *b)* del comma 3 del suddetto articolo 8 stabilendo l'eliminazione del tetto agli stipendi dei dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le parole da: « disposizioni » a: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni inderogabili del presente decreto entro trentaquattro mesi ».

## Art. 2.

1. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « del quaranta per cento rispetto » sono soppresse.